



Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI

per gli iscritti all'Albo istituito presso l'Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari

Matrice delle Revisioni

Rev. n°	Data di Approvazione	Natura della revisione
0	4 dicembre 2018	Prima emissione
1	9 dicembre 2019	Seconda emissione (modifica art. 5)

Matrice Emissione Documento

Redatto da:	Verificato da:	Approvato da:
Gianluca Chieppa (TESORIERE) Annamaria Cutrignelli (SEGRETERIA ODAF Bari)	Giacomo Carreras (PRESIDENTE)	CONSIGLIO ODAF Bari



Deliberazione del Consiglio ODAF Bari del 4 dicembre 2018, n. 4

Deliberazione del Consiglio ODAF Bari del 6 novembre 2019, n. 4



SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
Art. 2 – TITOLARI DELL’OBBLIGO DEL PAGAMENTO.....	4
Art. 3 – FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DEI RUOLI.....	5
Art. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANNUALI.....	6
Art. 5 – RITARDATO PAGAMENTO E MAGGIORAZIONI	7
Art. 6 – SOLLECITO INFORMALE	7
Art. 7 – SOLLECITO FORMALE E AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	8
Art. 8 – AVVIO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.....	8
Art. 9 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Art. 10 – ONERE DELLA PROVA.....	10
Art. 11 – NOTIFICHE	10
Art. 12 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	10
Art. 13 – REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER MOROSITA’	10
Art. 14 – NORME TRANSITORIE.....	11
Art. 15 – ALLEGATO 1 AL PRESENTE REGOLAMENTO	11
Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE.....	11
ALLEGATO 1	12





**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

PREMESSA

Considerato che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari intende proseguire nella riscossione diretta del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'Albo istituito presso l'Ente, al fine di avere incassi più agevoli e rapidi, con notevoli risparmi di spese bancarie ed esattoriali;

considerato che entro i termini del 31 marzo e 30 giugno dell'anno di competenza, ciascun Ordine territoriale è tenuto a versare al CONAF il contributo relativo ad ogni iscritto (persone fisiche e giuridiche) ai sensi dell'art. 26 comma g) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i, dell'art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento di Riscossione dei Contributi approvato dal CONAF con delibera n. 6 del 21/01/2010, così come modificato da delibera n. 68 del 14/03/2012 e successive deliberazioni annuali (ultima, in ordine cronologico la n. 451 del 23 ottobre 2018);

considerato che la gestione della morosità si traduce in un notevole aggravio di spese per la segreteria dell'ODAF Bari;

visto l'art. 7 - Riscossione dei contributi, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. secondo il quale ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della su citata legge;

visto l'art. 13 - Attribuzioni del consiglio, lettere g), l) e m), della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

visto l'articolo 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;

visto l'articolo 23 del D.P.R. 30 aprile 1981, n. 350 e s.m.i.;

Vista la circolare CONAF n. 23/2010 del 13 ottobre 2010 relativa alle "Procedure connesse alla sospensione per morosità degli iscritti"

il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

ADOTTA

il seguente **Regolamento per la Riscossione dei contributi annuali dagli Iscritti all'Albo.**





Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari – *di seguito ODAF Bari*.

Il contributo annuale è la somma che ogni iscritto all'Albo istituito presso l'ODAF Bari deve pagare, appunto, annualmente e fino al momento della sua cancellazione.

La misura del contributo annuale di iscrizione e la relativa scadenza di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita deliberazione giusta il disposto dell'art. 13, comma 1, lettera l) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine stesso.

È facoltà del Consiglio stabilire contributi differenziati per le nuove iscrizioni nonché per i professionisti appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche et altro, così come individuati, tra l'altro, nelle categorie B, C e D di cui al "Regolamento delle categorie di Iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze" approvato dal CONAF con Delibera n. 122 del 22/04/2010.

Art. 2 – TITOLARI DELL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del contributo annuale tutti coloro che risultano iscritti all'Albo istituito presso l'ODAF Bari alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, compresi quelli che abbiano presentato regolare istanza di iscrizione. Risultano esclusi, invece, coloro che entro il 31 ottobre dell'anno precedente abbiano fatto regolare domanda di cancellazione e la stessa sia stata disposta dal Consiglio dell'ODAF Bari con apposita presa d'atto.

In casi eccezionali e opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

In caso di trasferimento, salvo eventuali diversi accordi tra gli ODAF Bari e altri Ordini territoriali, valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a. i colleghi provenienti da altro Ordine territoriale, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'ODAF Bari, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta, all'Ordine di provenienza;
- b. gli iscritti che abbiano richiesto il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine territoriale, sono tenuti comunque a pagare all'ODAF Bari il contributo relativo all'anno in cui ricade la data di richiesta. Gli iscritti che abbiano ottenuto dall'ODAF Bari il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine pagheranno la quota dovuta per l'anno successivo all'Ordine di destinazione solo nel caso in cui entro il 31 dicembre si sia concluso l'iter di iscrizione al nuovo Ordine, con opportuna comunicazione. Viceversa vale quanto scritto all'inizio della lettera b. .

Eventuali deroghe devono essere approvate dal Consiglio che dovrà motivarle in modo esteso e chiaro, in apposita deliberazione.





Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

Si fa presente che non sarà possibile concedere il nullaosta quando il richiedente è sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile, ma rimangono integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero dei contributi non versati per il periodo di morosità, nonché delle spese derivanti e conseguenti.

È bene, infatti, sottolineare che **il mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo istituito presso l'ODAF Bari**; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera m) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. .

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, indirizzata all'ODAF Bari. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare comunque il contributo riferito all'anno in cui è stata avanzata richiesta di cancellazione.

È possibile, tuttavia, fare richiesta di carattere straordinario avente decorrenza immediata.

Art. 3 – FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E DEI RUOLI

Con congruo anticipo sull'invio della richiesta di pagamento del contributo, il Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario e con l'ausilio della Segreteria dell'ODAF Bari, provvedono a predisporre l'elenco degli iscritti al 1° gennaio dell'anno in corso nel quale sarà indicato per ciascuno il contributo annuale, in virtù dei contributi differenziati stabiliti, e l'ammontare degli eventuali oneri (interessi moratori e diritti di segreteria) conseguenti ad accertati ritardi di pagamento.

L'iscritto all'Albo istituito presso l'ODAF Bari, sottoposto ad un provvedimento disciplinare o che comunque non adempia a quanto regolamentato dalla normativa afferente all'ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale non può in maniera categorica e assoluta poter godere delle agevolazioni previste dal presente regolamento per i contributi annuali.

Tra la fine del mese di novembre e gli inizi del mese di dicembre di ogni anno, attraverso apposita modulistica inviata agli iscritti a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC, nonché pubblicata sul sito web dell'ODAF Bari, verrà richiesto:

- per i **giovani iscritti** (persone fisiche), al fine di poter godere della riduzione del contributo annuale, di produrre all'ODAF Bari insieme all'istanza di iscrizione all'Albo istituito presso il Consiglio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si esprima chiaramente di essere al primo anno di iscrizione e di non aver superato il 35° anno di età;
- agli iscritti riconducibili alle categorie **Professional, Emeriti e Senior**, ai fini di poter godere della riduzione del contributo annuale, di produrre all'ODAF Bari una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché una dichiarazione di impegno a non svolgere l'attività professionale a fini di lucro;
- agli iscritti con **annotazione a margine**, al fine di poter godere della riduzione del contributo annuale, di produrre all'ODAF Bari una dichiarazione relativa allo **status giuridico-professionale**, nella quale si possa riscontare il divieto da parte dello Stato o di altro Ente





Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

pubblico, in virtù dello specifico ordinamento al quale appartengono, a svolgere attività libero professionale;

- agli iscritti che non abbiano percepito reddito riveniente da attività libero professionale da almeno 2 anni, al fine di poter godere della riduzione del contributo annuale, di produrre all'ODAF Bari una dichiarazione relativa allo *status* giuridico-professionale nella quale si evinca che nel rapporto di impiego, né tanto meno in altre occasioni (quindi mai), non vengano esplicate le attività professionali di cui all'articolo 2 della Legge 3/1976 e s.m.i. ;
- per le Società tra Professionisti (persone giuridiche), al fine di poter godere della riduzione del contributo annuale, di produrre all'ODAF Bari insieme all'istanza di iscrizione all'Albo istituito presso il Consiglio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si evinca che l'intero capitale della società risulta costituito da soci che non abbiano compiuto 35 anni di età.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, quelle concernenti lo *status* giuridico-professionale, corredate delle eventuali e necessarie dichiarazioni di impegno, dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'ODAF Bari, attraverso gli stessi canali di invio sopra specificati, entro e non oltre il 22 dicembre di ogni anno.

Per poter usufruire delle quote agevolate, l'iscritto dovrà presentare regolare istanza nella quale venga inoltre esplicitamente formulata la richiesta di poter beneficiare di tale contributo agevolato, secondo la categoria di appartenenza.

Quanto dichiarato dagli iscritti, verrà valutato nella prima seduta utile del Consiglio dell'ODAF Bari al fine di poter predisporre l'elenco degli iscritti di cui al primo comma e accertare per ciascun professionista il contributo annuale dovuto.

Il Consiglio dell'ODAF Bari si riserva di poter operare a campione un'attività di monitoraggio finalizzata ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANNUALI

Il versamento del contributo annuale dovrà avvenire entro la data fissata da apposita deliberazione del Consiglio dell'ODAF Bari in unica soluzione mediante bonifico bancario su .c/c intestato all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari i cui estremi saranno riportati nell'apposita comunicazione fatta dal Presidente e recapitata almeno 30 giorni prima della scadenza, per posta elettronica o ordinaria, a ciascun iscritto all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine e pubblicata sul sito istituzionale.

Inoltre, in applicazione dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dall'art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221, le PP.AA. e quindi anche gli enti pubblici non economici, hanno l'obbligo di accettare i pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, anche con l'utilizzo della telematica e della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e pagamento dell'infrastruttura tecnologica pubblica di cui all'art. 81 del CAD, resa disponibile dall'agenzia per l'Italia Digitale. Pertanto, onde consentire anche ai suoi iscritti di beneficiare delle funzionalità di pagamento elettronico, l'ODAF Bari aderirà nel più breve tempo possibile al Sistema pagoPA attraverso il quale permettere il pagamento del contributo annuale con la massima garanzia di sicurezza delle procedure di pagamento.





Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

La comunicazione di cui sopra, è trasmessa tramite posta elettronica ordinaria, a mezzo PEC ovvero per posta raccomandata A/R agli iscritti privi di PEC. Agli iscritti privi di PEC verranno addebitati i costi di spedizione, in quanto si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, successivamente convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è previsto che i liberi professionisti debbano dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Un avviso con la scadenza del versamento del contributo annuale viene pubblicato anche sul sito web istituzionale dell'ODAF Bari.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento del contributo annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalare sollecitamente alla Segreteria dell'Ordine l'eventuale mancata ricezione. Quest'ultima, pertanto, non può costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento, che dovrà essere corrisposto nei termini stabiliti e secondo le modalità previste.

Art. 5 – RITARDATO PAGAMENTO E MAGGIORAZIONI

Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, al fine di coprire gli aggravii legati alle spese di incasso e di segreteria (gestione della morosità), comporterà la maggiorazione di:

- Eur 20,00 (oltre al contributo annuale), se eseguito dopo il 31 gennaio e comunque entro l'anno di competenza.

Qualora il pagamento venga effettuato oltre i 12 mesi dalla scadenza deliberata dal Consiglio dell'ODAF Bari, non sarà più consentito all'iscritto di poter usufruire delle quote agevolate.

Pertanto, in aggiunta alla maggiorazione di cui al secondo punto dell'elenco precedente, il professionista iscritto all'Albo dovrà pagare il contributo annuale per intero (cfr. Allegato 1).

Per le Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico denominate "Società tra professionisti" o "Società professionali", per i nuovi iscritti e per le categorie di iscritti il cui contributo annuale viene stabilito in maniera differenziata, valgono comunque le medesime scadenze e aggravii di costi.

I diritti di segreteria (comprendenti le spese per eventuali spedizioni postali) sono applicati ogni qualvolta la Segreteria dell'ODAF Bari effettui comunicazione di sollecito di pagamento, a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse alla gestione delle morosità.

Tali oneri dovranno essere sommati alla quota annuale. In caso d'inadempienza, i predetti oneri saranno conteggiati d'ufficio e posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione degli elenchi dell'anno successivo.

Art. 6 – SOLLECITO INFORMALE

Trascorsa la scadenza fissata ai sensi dell'art. 1, il Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario monitora lo stato dei versamenti effettuati dagli iscritti avvisandone il Consiglio e la Segreteria dell'ODAF Bari.





Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari

L'Ufficio di Segreteria dell'ODAF Bari provvederà ad un sollecito bonario agli iscritti morosi, a mezzo posta elettronica o ordinaria ed eventualmente ad una comunicazione tramite telefonata, rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

Art. 7 – SOLLECITO FORMALE E AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

All'inizio del primo anno successivo a quello di riferimento, il Consigliere Tesoriere di concerto con il Consigliere Segretario verifica la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso e, eventualmente, del/i contributo/i pregresso/i all'adozione del presente regolamento.

Una volta accertato il mancato pagamento del contributo per oltre 12 mesi, l'Ufficio di Segreteria dell'ODAF Bari, invierà agli inadempienti, a mezzo PEC o raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, col quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

In tale lettera a carattere monitorio, il Presidente evidenzierà il rilievo del mancato pagamento della quota riferita all'anno ed eventualmente ad altri periodi precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'importo per il quale si chiede il versamento, le modalità per eseguirlo ed il tempo concesso per l'operazione, nonché il tempo e le modalità per comunicare all'ODAF Bari l'avvenuto pagamento o la richiesta di approvazione di un proponendo piano di rientro.

Essa costituisce anche comunicazione di avviso dell'apertura del procedimento amministrativo ai fini del rispetto dell'art. 7 della Legge 241/1990, e pertanto, il Presidente deve segnalare che, in caso di perdurare dell'inadempienza, si procederà, ai sensi dell'art.34 comma 3 della Legge 3/1976 e s.m.i., con la segnalazione al Consiglio di Disciplina dell'Ordine per l'attivazione del procedimento di sospensione per morosità.

Art. 8 – AVVIO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

La nota di sollecito formale, espressamente prevista dall'articolo 7 del presente regolamento, costituisce a tutti gli effetti messa in mora ed avviso prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall'art. 10, con spese e costi a carico dell'iscritto.

L'iscritto che provvede al pagamento del contributo annuale a seguito del ricevimento della nota di sollecito, onde evitare l'avvio del procedimento disciplinare, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'ODAF Bari la prova dell'avvenuto versamento tramite posta certificata all'indirizzo protocollo.odaf.bari@conafpec.it.

Trascorso inutilmente anche il periodo concesso senza che l'iscritto provveda al pagamento, nella prima riunione utile dopo tale data, il Consiglio delibera l'avvio del procedimento di segnalazione per morosità al Consiglio di Disciplina presso l'ODAF Bari.

Art. 9 – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il mancato pagamento della quota associativa oltre i 12 mesi dalla scadenza fissata all'art. 11 del presente regolamento comporterà, ai sensi dell'art. 13 lettera m) della Legge 7 gennaio





**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

1976, n. 3 e s.m.i., la trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina presso l'ODAF Bari, per l'avvio del procedimento disciplinare.

2. Entro la scadenza di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio di Segreteria dell'ODAF Bari, coadiuvato dal Consigliere Tesoriere dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine e contestualmente si procederà con l'iscrizione a ruolo degli stessi per l'affidamento della riscossione coattiva ad enti e/o società riconosciute ed eventualmente anche a legali opportunamente incaricati, specie in situazioni di reiterata omissione del pagamento del contributo annuale.
3. La sospensione per morosità viene annotata nell'Albo e la sanzione pubblicata accanto al nome dell'iscritto a cui è stata comminata.
4. Il provvedimento disciplinare di sospensione viene attuato dal Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'ODAF Bari segnala al Presidente del Consiglio di Disciplina, mediante trasmissione protocollata internamente, tutti gli iscritti morosi per inadempienza superiore ai 12 mesi dalla data di scadenza del pagamento stabilita annualmente dal Consiglio.
5. Viene indicato come iscritto moroso, colui il quale presenta una situazione debitoria nei confronti dell'ODAF Bari pari o superiore a Eur 10,00 (dieci/00 euro), a prescindere che la somma sia imputabile al contributo (quindi anche per altri debiti). L'importo del debito viene calcolato sommando le quote e le maggiorazioni apportate per la gestione delle morosità da parte della Segreteria (diritti) non corrisposte.
Tutte le situazioni debitorie inferiori a Eur 10,00 (dieci/00 euro) verranno azzerate al momento della presa in carico dell'elenco aggiornato dei morosi, di cui al punto 2. .
6. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità non fa venir meno, in ogni caso, l'obbligo del recupero delle somme dovute anche attraverso l'adozione di azioni esecutive da parte del Consiglio dell'ODAF Bari nei confronti dell'iscritto, con relativo addebito delle spese sostenute.
7. La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione al Consiglio dell'ODAF Bari della tessera di riconoscimento o smart card e del timbro professionale per tutta la durata della sanzione. L'esercizio della professione da parte di soggetto sospeso rimane perseguibile penalmente.
8. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con apposito provvedimento del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
9. Nell'eventualità in cui l'iscritto sospeso richieda la cancellazione all'Albo, il Consiglio non può subordinare la declaratoria di cancellazione al versamento di quanto dovuto, non essendo diritto condizionabile. I due procedimenti, quello di sospensione per morosità e la cancellazione a domanda dell'iscritto, non si possono influenzare: anche l'iscritto sospeso può avere interesse ad ottenere la cancellazione dall'Albo, estinguendo il suo status professionale (che con il provvedimento di sospensione non viene meno, essendo professionista solo privato dei diritti di iscritto all'Albo).





**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

Art. 10 – ONERE DELLA PROVA

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del/i contributo/i dovuto/i e degli eventuali oneri aggiuntivi.

In base alla legge, infatti, le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta da parte dell'ODAF Bari.

Art. 11 – NOTIFICHE

Per le notifiche rimane applicabile il I comma dell'art. 31 del DPR 350/81 e s.m.i., il quale dispone che *“salvo che non sia altrimenti disposto, le comunicazioni prescritte dal presente Regolamento sono effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'ODAF Bari per un periodo di 90 giorni, salvo quanto prescritto dal IV comma dell'art.26”*.

La comunicazione nella forma prescritta (lettera raccomandata A/R) ad un indirizzo esatto (conforme al certificato di residenza) anche se la lettera non è stata ritirata (non perché il soggetto non è stato reperito, bensì perché lo stesso non si è preoccupato di ritirare il plico alla posta), rispetta la procedura prescritta e la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione (che ingenera la conoscibilità per il soggetto e consente l'apertura del procedimento disciplinare per morosità).

L'iscritto è tenuto a comunicare entro 60 giorni all'ODAF Bari qualsiasi variazione riguardante il suo “status” lavorativo e anche il cambio di residenza e/o di domicilio postale. In mancanza di tale adempimento, le notifiche saranno inviate comunque all'ultimo indirizzo fornito.

Art. 12 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Agli iscritti, dal momento in cui viene comunicata formalmente la loro inadempienza - avente valenza di comunicazione di avviso dell'apertura del procedimento amministrativo e messa in mora, nonché avviso prodromico al provvedimento disciplinare - e fino al saldo di quanto dovuto, verranno sospesi tutti i servizi dell'ODAF Bari (congruità parcelle, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, ecc.).

Art. 13 – REVOCA DELLA SOSPENSIONE PER MOROSITA'

In caso di pagamento da parte del moroso delle quote pregresse, il Consiglio di Disciplina presso l'ODAF Bari delibera la revoca del provvedimento di sospensione.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmette al Presidente dell'ODAF Bari il relativo provvedimento di revoca. Successivamente il Presidente dell'ODAF Bari conferisce mandato alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni al soggetto interessato ed agli Enti preposti, oltre alla restituzione all'iscritto del timbro professionale e della tessera di riconoscimento o smart card.





**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

Art. 14 – NORME TRANSITORIE

Il Consiglio dell'ODAF Bari a seguito dell'adozione del presente regolamento avvierà i procedimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, nei confronti degli iscritti attualmente debitori che non regolarizzano la propria posizione.

Per gli iscritti che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino morosi da meno di un anno si procederà secondo quanto indicato all'art. 6, secondo comma.

Gli iscritti attualmente sospesi per morosità mantengono il loro stato e vengono assoggettati alle disposizioni dell'art. 9, comma 6 e successivi, art. 10, art. 12 e art. 13.

Art. 15 – ALLEGATO 1 AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Allegato 1 al presente Regolamento potrà essere rivisitato annualmente dal Consiglio dell'ODAF Bari in occasione della seduta relativa alla definizione dei contributi annuali e precedentemente all'invio delle comunicazioni per la relativa riscossione.

L'eventuale modifica dell'Allegato 1 non costituisce revisione dell'intero regolamento che pertanto rimane valido a tutti gli effetti.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento approvato nella seduta di Consiglio dell'ODAF Bari del 4 dicembre 2018, si intende immediatamente vigente. Con deliberazione n. 4 del 6 novembre 2019 si approvano le modifiche alle maggiorazioni per ritardato pagamento, di cui all'art. 5.

Il Consiglio ODAF Bari delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale.

Bari, 9 dicembre 2019

f.to Il Consigliere Tesoriere
Gianluca Chieppa, dottore agronomo



f.to Il Presidente ODAF Bari
Giacomo Carreras, dottore agronomo



**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio ODAF Bari del 6 novembre 2019, n. 4

**CONTRIBUTI
ANNO 2020**

Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Agronomi e Forestali Junior, Biotecnologi agrari

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 180,00	-	€ 180,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 180,00	€ 20,00	€ 200,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		

Società Tra Professionisti o Società Professionali

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 300,00	-	€ 300,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 300,00	€ 20,00	€ 320,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		





**Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari**

**CONTRIBUTI AGEVOLATI
ANNO 2020**

Giovani Iscritti (persone fisiche) al primo anno di iscrizione (≤ 35 anni di età)

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
	€ 100,00	-	€ 100,00

Società Tra Professionisti (persone giuridiche) al primo anno di iscrizione
il cui intero capitale costituito da soci ≤ 35 anni di età

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 200,00	-	€ 200,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 200,00	€ 20,00	€ 220,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		
dal 1/2/2021	€ 300,00	€ 20,00 *	€ 320,00 *

Categorie di iscritti di cui al regolamento CONAF - Delibera n. 122 del 22.4.2010
Professional – Emeriti - Senior

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 100,00	-	€ 100,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		
dal 1/2/2021	€ 180,00	€ 20,00 *	€ 200,00 *

Iscritti con annotazione a margine
non autorizzati a svolgere attività libero professionale

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 100,00	-	€ 100,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		
dal 1/1/2021	€ 180,00	€ 20,00 *	€ 200,00 *

Iscritti che nel rapporto di impiego e in altra circostanza non esplicano attività professionale
di cui all'art. 2 della Legge 3/1976 e s.m.i.

Periodo	Quota	Maggiorazione	Importo totale
Fino al 31/1/2020	€ 100,00	-	€ 100,00
dal 1/2/2020 al 31/1/2021	€ 100,00	€ 20,00	€ 120,00
dal 1/2/2021	segnalazione al Consiglio di Disciplina per morosità		
dal 1/1/2021	€ 180,00	€ 20,00 *	€ 200,00 *

* la maggiorazione viene applicata anche gli anni successivi, fino all'estinzione del debito

